

Deliberazione della Giunta Regionale 27 dicembre 2018, n. 17-8251

Bilancio consolidato della Regione Piemonte per l'anno 2018. Definizione del Gruppo e del perimetro di consolidamento ai sensi dell'allegato 4/4 del d.lgs 118/2011.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Premesso che:

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

ai sensi dell'articolo 11-bis del d.lgs. 118/2011, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione, è prevista da parte dell'ente territoriale la redazione di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, considerando, ai fini dell'inclusione nello stesso bilancio, qualsiasi soggetto, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata e dall'attività svolta, in base alle regole stabilite dal principio contabile applicato di cui all'allegato 4/4;

in base all'articolo 68 del d.lgs. 118/2011, come introdotto dall'articolo 1 del d.lgs. 126/2014, il bilancio consolidato delle regioni deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo, pertanto entro il 30/09/2019 con riferimento all'esercizio 2018;

secondo gli articoli 11 ter, quater e quinquies del d.lgs. 118/2011, come introdotto dall'articolo 1 del d.lgs. 126/2014, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4, costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del medesimo decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
2.1) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, del d.lgs. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

2.2) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, del d.lgs. 118/2011 costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato;

3.2) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

il gruppo amministrazione pubblica può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Considerato che:

ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica nè la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;

è però possibile escludere dal perimetro di consolidamento i soggetti i cui bilanci sono irrilevanti rispetto a quello dell'ente capogruppo, al fine di non appesantire eccessivamente il processo di consolidamento e concentrarlo sulle partecipazioni di carattere strategico;

a tal fine, il principio contabile applicato individua quali parametri per l'effettuazione della verifica di rilevanza il totale dell'attivo, il patrimonio netto ed il totale dei ricavi caratteristici;

con riferimento all'esercizio 2018 e successivi, sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei suesposti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento. La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento;

per la Regione Piemonte la verifica di rilevanza è stata effettuata, nelle more dell'approvazione dei rendiconti e dei bilanci di esercizio 2018, con riferimento alle risultanze contabili del 2017 (ovvero, laddove non disponibili, quelle dell'ultimo esercizio), considerando solo i parametri relativi al totale dell'attivo ed al totale dei ricavi caratteristici, visto che l'ente presenta un patrimonio netto negativo;

la soglia di irrilevanza parametrata al 3 per cento è la seguente:

Parametro	Valore Regione Piemonte	Percentuale	Soglia
Componenti positivi della gestione	Euro 2.532.426.828,61	3%	Euro 75.972.804,86
Totale dell'attivo	Euro 6.828.559.075,25	3%	Euro 204.856.772,26

alla luce di tali valori, sono rilevanti e quindi inclusi nel perimetro di consolidamento i seguenti soggetti:

AGENZIA PER LA MOBILITA'
AGENZIA INTERREGIONALE PO

ATC PIEMONTE NORD
 ATC PIEMONTE SUD
 ATC PIEMONTE CENTRALE
 CSI PIEMONTE
 EDISU - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DEL
 PIEMONTE
 FINPIEMONTE SPA
 FONDAZIONE 20 MARZO 2006
 S.C.R. SPA

la soglia di rilevanza parametrata al 10 per cento è la seguente:

Parametro	Valore Regione Piemonte	Percentuale	Soglia
Componenti positivi della gestione	Euro 2.532.426.828,61	10%	Euro 253.242.682,86
Totale dell'attivo	Euro 6.828.559.075,25	10%	Euro 682.855.907,53

per la Regione Piemonte, la sommatoria dei bilanci esclusi per irrilevanza è:

Parametro	Valore Regione Piemonte
Componenti positivi della gestione	Euro 251.828.791,00
Totale dell'attivo	Euro 524.173.516,81

non vi sono, quindi, ulteriori enti singolarmente irrilevanti da inserire nel perimetro di consolidamento.

Considerato altresì che:

il pluricitato principio contabile applicato 4/4, come modificato dal D.M. 11 agosto 2017, prevede inoltre che "A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione. Per la Regione Piemonte, con DGR n. 2-6001 del 1 dicembre 2017: Modifica alla DGR 1-3120 dell'11 aprile 2016- "Linee guida relative al controllo analogo sugli organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale" e D.G.R. n.1-4172 del 14 novembre 2016, le entità in house providing sono:

SCR PIEMONTE SPA
 CSI PIEMONTE
 CEIPIEMONTE SCPA
 FINPIEMONTE SPA
 I.P.L.A. SPA
 R.S.A. SRL
 DMO SCARL
 5T SRL
 SORIS SPA
 IRES PIEMONTE.

Rilevato che:

si ritiene comunque opportuno, anche alla luce dei rilevati della competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, consolidare i bilanci degli enti e delle società controllati dall'amministrazione regionale, in quanto la redazione del bilancio consolidato, tra l'altro:

a) sopperisce alle eventuali carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;

b) attribuisce all'amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;

c) permette di ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

pertanto, vengono inclusi nel perimetro di consolidamento i seguenti ulteriori soggetti:

AGENZIA PIEMONTE LAVORO
AGENZIA REGIONALE PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (ARPEA)
AGENZIA REGIONALE PER L'AMBIENTE (ARPA) PIEMONTE
AGENZIA REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI (ARAI)
FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA.

Dato atto che, come per gli esercizi precedenti al 2018, risultano escluse dal gruppo amministrazione pubblica della Regione Piemonte e quindi dal perimetro di consolidamento le seguenti partecipazioni, per le quali non sussistono i requisiti di consolidamento:

ARAP (Associazione regionale allevatori del Piemonte);
ASSOSECURITY (Associazione per la sicurezza informatica e telematica);
ASSOCIAZIONE THE WORL POLITICAL FORUM (Avviso pubblico. Enti locali e regioni per la formazione civile contro le mafie);
CINSEDO (Centro interregionale di studi e documentazione);
CO.SM.AN (Consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari);
COMITATO ITALIA 150.

Rilevato che:

dal gruppo amministrazione pubblica della Regione Piemonte e quindi dal perimetro di consolidamento sono state esclusi altresì, oltre agli Ambiti territoriali della caccia, anche i COMPENSORI ALPINI giusta la nota prot. Cl 4.30, 3/2018A del 20 marzo 2018 della Direzione regionale Agricoltura, in quanto non si configurano né come enti strumentali né come società partecipate dalla Regione, non essendo prevista alcuna partecipazione regionale.

nel gruppo amministrazione pubblica della Regione Piemonte e quindi nel perimetro di consolidamento non rientrano PRACATINAT SPA e FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA, in quanto soggette a procedure concorsuali;

sono inclusi nel gruppo amministrazione pubblica della Regione Piemonte ma non rientrano nel perimetro di consolidamento CAAT SCPA e BANCA POPOLARE ETICA, in quanto la partecipazione detenuta dalla capogruppo è inferiore all'1 cento del capitale sociale.

Richiamato, infine:

il principio contabile 4/4, il quale al paragrafo 3, dispone: “Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato”.

Ritenuto possibile, in applicazione dei criteri sopra evidenziati, procedere in tal senso, individuando per l'anno 2018 i soggetti di cui al precedente punto 1) nell'allegato A) e quelli di cui al punto 2) nell'allegato B), parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1- 4046 del 17 ottobre 2016.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale né movimenti contabili di alcun tipo.

Tutto ciò considerato, la Giunta regionale, unanime,

delibera

-di individuare, ai fini della redazione del bilancio consolidato per l'anno 2018, quali componenti del gruppo amministrazione pubblica della Regione Piemonte, oltre alla stessa Regione, in qualità di capogruppo, i soggetti indicati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai sensi dell'allegato 4/4 del d.lgs 118/2011;

-di individuare altresì, per le stesse finalità di cui sopra, i componenti del perimetro di consolidamento della Regione Piemonte, oltre alla stessa Regione, in qualità di capogruppo, i soggetti indicati nell'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ossia enti controllati e partecipati di diritto pubblico e società a partecipazione diretta;

- di demandare al Responsabile della Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio ogni ulteriore utile adempimento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato della Regione Piemonte, oltre che la trasmissione del presente provvedimento agli organismi partecipati di cui all'allegato B;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale né movimenti contabili di alcun tipo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A
5T SRL
A.T.L. BIELLESE SCARL
A.T.L. DEL CUNEESE-VALLI ALPINE E CITTÀ D'ARTE SCARL
AGENZIA INTERREGIONALE PO
AGENZIA PER LA MOBILITA'
AGENZIA PIEMONTE LAVORO
AGENZIA REGIONALE PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (ARPEA)
AGENZIA REGIONALE PER L'AMBIENTE (ARPA) PIEMONTE
AGENZIA REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI (ARAI)
ALEXALA
ASSOCIAZIONE "A COME AMBIENTE"
ASSOCIAZIONE ABBONAMENTO MUSEI.IT (già TORINO CITTA' CAPITALE)
ASSOCIAZIONE APRITICIELO
ASSOCIAZIONE CASTELLO DI RIVOLI MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI DI LETTERATURA, STORIA, ARTE E CULTURA B. FENOGLIO
ASSOCIAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL'AUTOMOBILE
ASSOCIAZIONE SETTIMANE MUSICALI DI STRESA
ATC PIEMONTE CENTRALE
ATC PIEMONTE NORD
ATC PIEMONTE SUD
ATL ASTI
ATL NOVARA
ATL TURISMO TORINO E PROVINCIA
BANCA POPOLARE ETICA
C.S.P. SCRL
CAAT SCPA
CEIPIEMONTE SCPA
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI PRIMO LEVI
CESMEO (CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI ASIATICI AVANZATI)
COMITATO SALONE DEL GUSTO
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE
CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE LA VENARIA REALE
CONSORZIO PIEMONTESE PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DEL DOPING - CENTRO REGIONALE ANTIDOPING "ALESSANDRO BERTINARIA"
CSA (ASSOCIAZIONE CENTRO PIEMONTESE DI STUDI AFRICANI)
CSI PIEMONTE
DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI SCARL
EDISU - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DEL PIEMONTE
ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL MONVISO
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO TORINESE
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO VERCELLESE E ALESSANDRINO
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL'APPENNINO PIEMONTESE
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL'OSSOLA

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLA VAL SESIA
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI MARITTIME
ENTE DI GESTIONE DELLE PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO
ENTE DI GESTIONE DELLE PROTETTE DEI PARCHI REALI
ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE E ROERO SCRL
FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA
FINPIEMONTE SPA
FONDAZIONE 20 MARZO 2006
FONDAZIONE ACADEMIA MONTIS REGALIS
FONDAZIONE ARTEA
FONDAZIONE BIBLIOTECA PUBBLICA E CASA DELLA CULTURA ACHILLE MARAZZA ONLUS
FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR
FONDAZIONE CENTRO DI STUDI ALFIERIANI (ASTI)
FONDAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE DEL CAVALLO
FONDAZIONE CENTRO PER LA CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI "LA VENARIA REALE"
FONDAZIONE CENTRO PER LO STUDIO E DOCUMENTAZIONE DELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
FONDAZIONE CESARE PAVESE
FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI
FONDAZIONE FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE
FONDAZIONE LIVE PIEMONTE DAL VIVO - CIRCUITO REGIONALE DELLO SPETTACOLO
FONDAZIONE LUIGI EINAUDI ONLUS - TORINO
FONDAZIONE LUIGI FIRPO
FONDAZIONE MUSEO DELLA CERAMICA "VECCHIA MONDOVI"
FONDAZIONE MUSEO EGIZIO
FONDAZIONE NUTO REVELLI (CUNEO)
FONDAZIONE PER L'AMBIENTE "TEOBALDO FENOGLIO"
FONDAZIONE PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO TECNOLOGICO DELL'AGRICOLTURA PIEMONTESE (AGRION)
FONDAZIONE STADIO FILADELFIA
FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA (TPE)
FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI
FONDAZIONE TEATRO REGIO
FONDAZIONE TEATRO STABILE TORINO
FONDAZIONE TERRA MADRE
FONDAZIONE TORINO MUSEI
FONDAZIONE TORINO WIRELESS
HIDROAID - SCUOLA INTERNAZIONALE DELL'ACQUA PER LO SVILUPPO
I.P.L.A. SPA
IRES PIEMONTE
ISTITUTO PODERE PIGNATELLI
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI EUROPEI (I.U.S.E.) - TORINO
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE , DELLA LIGURIA E DELLA VALLE D'AOSTA
MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO

MUSEO REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE DEI PIEMONTESI NEL MONDO
MUSEO REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE VIGEZINA NEL MONDO
PRACATINAT SCPA
R.S.A. SRL
S.C.R. SPA
SORIS SPA
SVILUPPO PIEMONTE TURISMO SRL (DMO PIEMONTE SCRL)
TOP IX
TURISMO VALSESIA VERCELLI SCRL

ALLEGATO B

5T SRL

AGENZIA INTERREGIONALE PO

AGENZIA PER LA MOBILITA'

AGENZIA PIEMONTE LAVORO

AGENZIA REGIONALE PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (ARPEA)

AGENZIA REGIONALE PER L'AMBIENTE (ARPA) PIEMONTE

AGENZIA REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI (ARAI)

ATC PIEMONTE CENTRALE

ATC PIEMONTE NORD

ATC PIEMONTE SUD

CEIPIEMONTE SCPA

CSI PIEMONTE

DMO SCARL

EDISU - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DEL PIEMONTE

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA

FINPIEMONTE SPA

FONDAZIONE 20 MARZO 2006

I.P.L.A. SPA

IRES PIEMONTE

R.S.A. SRL

SCR PIEMONTE SPA

SORIS SPA